



**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

composta dai sig. magistrati

dott.	Domenico Tagliatela	Presidente
dott.ssa	Caterina Passarelli	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di reclamo n. 359/2022 R.G. V.G., iscritto il 30.5.2022 su ricorso proposto ex artt. 2409, co. 2, c.c., 739 c.p.c., da:

nato a Treviso il 18.3.1955, residente a Paese (TV)

rappresentato e difeso dagli avvocati

reclamante

nei confronti di:

in persona del curatore speciale,

con domicilio eletto presso

e

quale rappresentate comune del

sig.ri

quali eredi del socio di

rispettivamente rappresentati e difesi dagli avv.ti

, con

domicilio eletto presso l'avv.

e dagli avv.ti

, con domicilio eletto

presso l'avv.



reclamati

avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, cronol. n. 1171/2022, depositato in data 20.5.2022, con il quale il Tribunale, provvedendo sul ricorso ex art. 2409 c.c. proposto da

(quale rappresentante della comunione pro indiviso caduta sulla quota del 25% del capitale di

e da (a propria volta socio di

per la quota del 25% del capitale), ha

disposto "l'ispezione giudiziale finalizzata a verificare se gli assetti organizzativi e

contabili della società adottati dall'amministratore unico siano adeguati per la corretta

gestione, anche contabile, della società, ovvero comportino la rappresentazione e

predisposizione di dati non veritieri, nonché al fine di verificare se i pagamenti

denunciati costituiscono esborsi dannosi per il patrimonio sociale" e quindi nominato

ispettore giudiziale il dott. Riccardo Bonivento di Padova;

causa riservata in decisione all'udienza dell'8.9.2022 in relazione alle seguenti

conclusioni delle parti costituite:

conclusioni del reclamante

*"Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni*

*accertamento e declaratoria del caso, nel merito: in totale riforma del provvedimento*

*depositato il 20.5.2022 dal Tribunale di Venezia cron. 1171/2022 (VG n. 5396/21),*

*respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti con ricorso del 29.12.2021 in*

*quanto infondate in fatto e in diritto; in ogni caso con rifusione di spese e compensi*

*del presente procedimento";*

conclusioni dei ricorrenti

*"Voglia codesta Ecc.ma Corte rigettare il reclamo e le eccezioni e difese tutte ex*

*adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in*

*narrativa, con conseguente conferma del decreto impugnato. Compensi e spese di*

*lite interamente rimborsate";*

conclusioni del curatore speciale di

*"Nel merito, rigettarsi il reclamo proposto da*

*e per l'effetto*

*confermarsi il decreto del Tribunale di Venezia cron. 1171/2022 depositato il 20*

*maggio 2022 nel procedimento R.G. V.G. 5396/2021.*

*In ogni caso, con rifusione di spese e compensi professionali e distrazione degli stessi*

*a favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".*

**I**

1. Oggetto dell'impugnazione in esame – proposta da in



qualità di amministratore unico d \_\_\_\_\_ con reclamo notificato il 6 luglio 2022 – è il decreto indicato in epigrafe, con il quale Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, provvedendo sul ricorso proposto da \_\_\_\_\_ (in qualità di rappresentate comune dei sig.ri

e \_\_\_\_\_ titolari della quota di nominali euro 24.750,00, pari al 25% del capitale sociale della società \_\_\_\_\_, spettante agli stessi in ragione di 1/3 (un terzo) in comune e indiviso quali eredi del socio \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ (a sua volta titolare del 25% delle quote della medesima società)

ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art. 2409 e 2477 c.c. – con il quale i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale, previa nomina di un curatore speciale alla società \_\_\_\_\_ -) disponesse, se del caso, ispezione giudiziale presso \_\_\_\_\_ con riferimento ai profili contestati nel ricorso, nonché ad

ogni altro che fosse emerso nel corso dell'ispezione medesima, garantendo per quanto possibile l'intangibilità dei dati contabili anche tramite modifica delle chiavi di accesso ai sistemi di gestione e delle relative password; -) accertate le gravi irregolarità nell'operato dell'organo amministrativo, disponesse la revoca dell'amministratore, nominando in sua vece un amministratore giudiziario con il compito di procedere all'esatta determinazione, in parte qua, delle poste di bilancio d'esercizio 2020, alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio medesimo, all'adozione di ogni altro provvedimento idoneo a por fine alle irregolarità gestionali, garantendo la corretta amministrazione della società, nonché infine a promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico, sig. \_\_\_\_\_ - ha così statuito: "(omissis) dispone l'ispezione giudiziale finalizzata a verificare se gli assetti organizzativi e contabili della società adottati dall'amministratore unico siano adeguati per la corretta gestione, anche contabile, della società, ovvero comportino la rappresentazione e predisposizione di dati non veritieri, nonché al fine di verificare se i pagamenti denunciati costituiscano esborsi dannosi per il patrimonio sociale; nomina ispettore giudiziale il dott. Riccardo Bonivento di Padova, noto all'ufficio; dispone che l'ispettore depositi in cancelleria la relazione esplicante gli esiti degli accertamenti effettuati entro il 30.9.2022; fissa per l'esame degli esiti dell'ispezione l'udienza del 3.11.2022 ad ore 12,00", nello specifico ritenendo:

i) \_\_\_\_\_ ammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c., posto che le gravi irregolarità denunciate con riferimento all'adozione di un assetto organizzativo, gestorio e contabile, atto a falsarne le risultanze, in particolare di magazzino, occultandone il valore, riguardano condotte gestorie che, ove accertate, sarebbero attuali, non altrimenti risolvibili con l'impugnazione dei bilanci d'esercizio e di per sé certamente idonee ad arrecare



pregiudizio alla società;

ii) fondato il sospetto delle gravi irregolarità denunciate, sulla base delle risultanze documentali costituite: a) dal verbale di sommarie informazioni rilasciate da

                    dipendente della società con mansioni di responsabile dell'ufficio acquisti, nel corso dell'indagine penale eseguita nel 2020; b) dall'elenco delle giacenze di magazzino della stessa società riportanti dati difformi da quelli rappresentati nel bilancio; c) dal verbale di sommarie informazioni rilasciate da

                    dipendente della società con mansioni di responsabile dell'ufficio amministrativo;

iii) sussistente il sospetto che i pagamenti segnalati come anomali dai soci denuncianti le irregolarità possano costituire atti aventi rilievo distrattivo ai danni della società.

2. Il reclamo si fonda su tre motivi, attinenti ai seguenti profili:

- a) violazione del carattere di residualità;
- b) genericità;
- c) difetto di motivazione.

## II

1. Sul primo motivo di reclamo (da pag. 8 a pag. 11), attinente al principio della residualità dello strumento processuale attivato.

1.1 Con il primo motivo di reclamo l'amministratore si duole del rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità della misura chiesta dai soci non gestori per mancanza di residualità. Deduce, nello specifico, il non corretto apprezzamento della sostanziale sovrapposizione tra le misure che i soci hanno chiesto adottarsi con il ricorso ex art. 2409 c.c. (e segnatamente: la revoca dell'attuale amministrazione, l'avvio dell'azione di responsabilità, la redazione di un nuovo bilancio 2020) e quelle che gli stessi avrebbero potuto attivare direttamente con gli strumenti messi a loro disposizione dell'art. 2476 c.c., sicché il ricorso allo strumento processuale previsto dall'art. 2409 c.c. risulta sotto questo profilo sovrabbondante e inaccoglibile.

1.2 Il motivo è infondato e va pertanto respinto.

1.3 Va in primo luogo rilevato che, seppure possa ritenersi costituire principio generalmente accolto dalla giurisprudenza di merito (ancorché in modo non univoco) che non possa essere denunciata con ricorso ex art. 2409 c.c. l'illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili e che questo strumento sia utilizzabile solo in presenza di gravi irregolarità che coinvolgono la gestione della società nel suo insieme, nella fattispecie in esame non può in realtà ritenersi che le censure formulate dai soci denuncianti siano limitate a singoli atti autonomamente impugnabili, avendo gli stessi denunciato con il ricorso 2409 c.c. irregolarità che vanno oltre l'aspetto



strettamente contabile oggetto della separata impugnazione del bilancio 2019 dal medesimo proposta in ragione della non corretta valutazione del magazzino, attualmente pendente avanti al Tribunale di Venezia al n. 5055/2021 di R.G.: invero, le irregolarità denunciate dai soci non sono limitate al riflesso delle presunte irregolarità nella valutazione del magazzino sul bilancio 2019 (approvato e impugnato) e sul bilancio 2020 (non approvato), ma riguardano la sistematica, reiterata negli anni, irregolare tenuta delle registrazioni di magazzino e l'artificiosa alterazione del valore economico attribuito alle giacenze di magazzino con lo scopo di alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. in considerazione del rilievo secondo cui "ove le irregolarità gestorie denunciate fossero accertate (all'esito dell'ispezione disposta, n.d.r.), solo con gli strumenti previsti dal legislatore con l'istituto della denuncia al Tribunale, la gestione societaria potrebbe essere riportata nell'alveo della corretta amministrazione, in modo da evitarne il futuro pregiudizio".

1.4 Il reclamante ritiene errata questa decisione in considerazione del fatto che in una società a responsabilità limitata i singoli soci sono già dotati di autonomi strumenti di verifica della contabilità sociale, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. e di autonomi strumenti di iniziativa diretta a contrastare e/o paralizzare l'operato gestorio di un amministratore che ponga in essere gravi inadempienze, quali l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. e la revoca dell'amministratore, per cui vi sarebbe una sostanziale sovrapposizione tra le misure chieste dai soci con il ricorso ex art. 2409 c.c. – e cioè: la revoca dell'amministratore unico, l'esercizio dell'azione di responsabilità e la redazione di un nuovo bilancio per il 2020 – e quelle che i soci avrebbero potuto attivare direttamente con gli strumenti messi a loro disposizione dall'art. 2476 c.c.

La censura non è pertinente atteso che il Tribunale con il decreto reclamato non ha (allo stato) disposto alcuna delle misure indicate – vale a dire la revoca dell'amministratore, l'esercizio dell'azione di responsabilità o la redazione di un nuovo bilancio – ma si è limitato a disporre una misura di natura prettamente strumentale, e cioè l'ispezione giudiziale finalizzata a verificare l'eventuale sussistenza delle irregolarità denunciate, e quindi ad assumere un provvedimento che non prevede equivalenti, non risultando esservi nell'ordinamento – né lo indica il reclamante – un diverso, autonomo, strumento processuale che i soci avrebbero potuto utilizzare per farle accertare.



Peraltro, anche a voler considerare le ulteriori misure richieste nel ricorso ex art. 2409 c.c. (sulle quali, come si è detto, al momento della assunzione della presente decisione sul reclamo il Tribunale non si è ancora pronunciato), non può ritenersi sussistere la lamentata violazione del principio di residualità per il fatto che l'art. 2476 c.c. attribuisce ai soci di una società a responsabilità limitata il potere di esercitare l'azione di responsabilità, ovvero di revocare l'amministratore per gravi irregolarità: è infatti lo stesso art. 2409 c.c. a prevedere che, qualora dall'ispezione risulti che le gravi irregolarità effettivamente sussistono, il Tribunale possa revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario e che questi possa a propria volta proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo revocato.

Va infine sottolineato che nell'ambito del procedimento ex art. 2409 c.c., i provvedimenti che il Tribunale può adottare nel caso in cui le violazioni denunciate vengano effettivamente riscontrate, non sono limitati a quelli indicati dal reclamante (esercizio dell'azione di responsabilità e revoca dell'amministratore), essendo altresì attribuiti al Tribunale i poteri di disporre gli opportuni provvedimenti provvisori, convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni e nominare un amministratore giudiziario, provvedimenti, questi, che sono finalizzati a sanare l'irregolarità denunciata e che non potrebbero essere adottati in forza di autonomi strumenti soggetti all'iniziativa dei soci.

2. Sul secondo motivo di reclamo (da pag. 11 a pag. 14), attinente alla genericità dell'ispezione.

2.1 Con il secondo motivo l'amministratore reclamante lamenta l'eccessiva genericità con la quale il Tribunale ha delineato il perimetro dell'ispezione affidata all'ispettore giudiziale. In particolare, si duole dell'eccessiva ampiezza della locuzione adottata nel provvedimento impugnato, laddove è stato demandato all'ispettore di verificare "l'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili", in modo tale, quindi, da "investire potenzialmente l'intera organizzazione societaria, travalicando un doveroso principio di adeguatezza dell'attività ispettiva" e da "Invadere il terreno delle scelte gestionali riservate dell'organo gestorio, discrezionali e insindacabili davanti all'Autorità giurisdizionale, senza fornire le opportune direttrici valutative all'ispettore".

2.2 Il motivo è infondato.

2.3 Costituisce, invero, preciso dovere dell'amministratore, previsto dall'art. 2086 c.c., istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.



Così stando le cose non può ritenersi illegittimo, o eccessivamente generico, il provvedimento reclamato nella parte in cui ha affidato all'ispettore giudiziale di verificare "se gli assetti organizzativi e contabili della società adottati dall'amministratore unico siano adeguati per la corretta gestione, anche contabile, della società, ovvero comportino la rappresentazione e predisposizione di dati non veritieri".

Il provvedimento, infatti, deve essere letto ed interpretato alla luce della motivazione, e in particolare della parte che ha ritenuto fondato il sospetto "che l'impresa sarebbe dotata da tempo di un assetto organizzativo, gestorio e contabile,

atto a falsarne le risultanze, in particolare di magazzino, occultandone il valore".

È, pertanto, con riferimento alla gestione del magazzino, alla tenuta delle scritture di magazzino ed alla valutazione delle sue rimanenze che il Tribunale ha disposto la verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili.

Al riguardo va poi ulteriormente sottolineato che i soci non amministratori hanno riferito nel ricorso "dell'effettiva esistenza di un assetto organizzativo segreto tra l'A.U., il figlio e i quadri [redacted] volto ad alterare la documentazione contabile di magazzino e a diminuire il valore della merce da indicare in bilancio" (pag. 16 del ricorso di primo grado) e imputato all'amministratore unico di avere "creato ... un assetto "adeguato" alla manipolazione e all'occultamento".

Ora, premesso che affinché l'Autorità giudiziaria disponga l'ispezione ai sensi dell'art. 2409 c.c. non è necessaria la piena prova delle irregolarità denunciate, ma è sufficiente che vi sia il fondato sospetto di dette irregolarità, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto fondato il "sospetto" delle irregolarità denunciate dai soci non amministratori sulla base:

- a) della deposizione resa alla Guardia di Finanza da [redacted] dipendente della società con mansioni di responsabile del magazzino, il quale ha riferito che i dati risultanti dalle scritture di magazzino erano in gran parte disallineati con la realtà, e quindi certamente inattendibili, e che questa situazione di infedeltà del magazzino risaliva almeno al 2016 e si era ripetuta costantemente negli anni successivi senza che nulla fosse mai cambiato, sebbene l'amministratore unico fosse stato informato di ciò;
- b) dell'elenco delle giacenze di magazzino prodotto dalla stessa società da cui risultano giacenze fisiche di fine esercizio che non risultano rappresentate nel relativo bilancio;
- c) del verbale di assunzione di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza da [redacted] dipendente della società con mansioni di responsabile



amministrativa, dalla cui deposizione sono emerse fatture disallineate rispetto agli ordinativi.

2.4 Il reclamante lamenta l'indeterminatezza e indeterminabilità del provvedimento anche nella parte in cui ha disposto l'ispezione volta a verificare se i pagamenti denunciati costituiscano esborsi dannosi per la società, sostenendo che non vi sarebbero stati, nel conto corrente di [redacted] (figlio dell'amministratore unico e dipendente della società), pagamenti diversi dall'accredito mensile dello stipendio, a parte un rimborso spese di euro 238,00.

Anche detta censura è infondata.

Il Tribunale, nell'affidare all'ispettore giudiziale il compito di "verificare se i pagamenti denunciati costituiscano esborsi dannosi per il patrimonio sociale" ha inteso riferirsi non solo (e non tanto) al pagamento di 238 euro indicato dal reclamante, quanto al pagamento di 5.100,00 euro ricevuto da [redacted] il 13.11.2019, eseguito da [redacted] (cliente di [redacted] e agli "ulteriori pagamenti ricevuti da [redacted] per euro 13.628,50 in data 2.10.2019 e per euro 5.071,00 in data 24.12.2019 da certe [redacted], come indicato a pagina 4 del decreto.

Non sussiste, pertanto, all'evidenza l'indeterminatezza/indeterminabilità del decreto denunciata dal reclamante.

3. Sul terzo motivo di reclamo (da pag. 14 a pag. 22), attinente all'assenza di fondati sospetti giustificante l'adozione del provvedimento disponente l'ispezione.

3.1 Con il terzo motivo il reclamante lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe il frutto di una visione preconcepita circa l'operato dell'amministratore, avendo il Tribunale posto a fondamento della misura ispettiva le sole prospettazioni dei ricorrenti, senza che però le stesse fossero supportate da idonei riscontri documentali o probatori. Nello specifico contesta: a) che il Tribunale avrebbe travisato le dichiarazioni del dipendente [redacted] b) che possa essere idonea a corroborare i fondati sospetti giustificanti l'ispezione l'anomalia riscontrata dalla Guardia di Finanza nel gestionale in uso presso la società in occasione dell'audizione a sommarie informazioni della dipendente [redacted] (doc. 48 dai ricorrenti); c) che il Tribunale abbia disposto l'ispezione sulla base delle risultanze di un documento contenente l'elenco delle giacenze di magazzino da cui risulterebbero confermate alcune anomalie, dichiaratamente prodotto dalla società, ma che l'amministratore sostiene non essere in realtà presente tra i documenti di causa.

3.2 Il motivo è infondato con riguardo a tutti i profili dedotti.

3.2.1 Quanto al primo, il reclamante attribuisce alle dichiarazioni del dipendente



un significato difforme da quello loro proprio, non rinvenendosi in queste, a bene vedere, la conferma (che peraltro avrebbe al più la valenza di un giudizio personale) del fatto che [redacted] non era obbligata a tenere scritture contabili di magazzino”.

In realtà ciò che il dipendente [redacted] ha dichiarato è che i dati registrati nelle scritture di magazzino erano disallineati dalla realtà a causa delle inesatte annotazioni del carico e dello scarico dei pezzi del magazzino; che tutto il magazzino era falsato e inattendibile; che detta problematica era presente in azienda da anni (almeno dal 2016); che ciò era stato più volte rappresentato all’amministratore unico senza che fosse mai cambiato nulla; l’informatore ha poi altresì aggiunto che a fine anno veniva da lui effettuato un inventario quantitativo delle rimanenze finali di magazzino, alle quali, successivamente, l’amministratore unico attribuiva un valore economico al fine della redazione del bilancio.

Ora, che questa complessiva situazione fosse nota ai soci [redacted] o addirittura ascrivibile al sig. [redacted] ovvero, ancora, che essa costituisca in fatto una “circostanza che si verifica ordinariamente in quelle società che, come non sono tenute alle scritture di magazzino, ma al solo inventario di fine anno”, sono deduzioni del reclamante e non dichiarazioni del sig. [redacted] peraltro allo stato non corredate da un adeguato riscontro probatorio e che, in ogni caso, non fanno venire meno la legittimità della disposta ispezione, considerato che la consapevole, sistematica e ripetuta infedeltà delle registrazioni relative alle movimentazioni del magazzino configura di per sé la violazione da parte dell’amministratore unico dei doveri sul medesimo gravanti, e che la “non obbligatorietà” delle scritture contabili in questione non giustifica, né legittima, il fatto che esse siano state tenute con modalità sistematicamente e reiteratamente irregolari, trovando applicazione anche alle c.d. scritture facoltative la previsione di cui all’art. 2119 c.c., secondo cui “Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità”, dovendo consentire una rappresentazione chiara, completa e veritiera della consistenza patrimoniale dell’impresa. Ne consegue che anche l’eventuale correttezza del magazzino al 31 dicembre di ogni anno – affermata dal reclamante ma contestata dai soci non amministratori – non farebbe venire meno il fondato sospetto delle gravi irregolarità denunciate e, quindi, la legittimità della disposta ispezione.

Infine, l’argomento secondo cui l’amministratore unico si sarebbe adoperato nel corso degli ultimi anni per migliorare la gestione contabile del magazzino, anche implementando il relativo gestionale – il che potrebbe assumere rilievo sotto il profilo dell’attualità delle violazioni – non risulta supportato, neppure in sede di reclamo, da



alcun idoneo elemento di prova.

3.2.2 Quanto al secondo, il reclamante contesta che possa essere idonea a corroborare i fondati sospetti giustificanti l'ispezione l'anomalia riscontrata dalla Guardia di Finanza nel gestionale in uso presso la società in occasione dell'audizione a sommarie informazioni della dipendente (doc. 48 di parte ricorrente). In tale occasione la G.d.F. aveva evidenziato nell'anteprima di stampa di alcune fatture esaminate importi maggiori rispetto a quelli contabilizzati. Sostiene, anche producendo a supporto la relazione del centro assistenza software della società, che si sarebbe trattato di una mera anomalia del programma, già corretto dalla società di assistenza, e non di irregolarità della contabilità aziendale.

La notazione critica non è corretta in quanto finisce con l'attribuire all'ispezione disposta dal Tribunale una non pertinente connotazione sanzionatoria, da ritenersi invece indubbiamente inesistente, essendo l'ispezione esclusivamente volta a verificare, attraverso un tecnico terzo e imparziale, anche questa circostanza, vale a dire se l'anomalia nel funzionamento del gestionale riscontrata dalla Guardia di Finanza – in fatto esistente e perciò di per sé idonea a fondare il provvedimento di ispezione – dipendesse da un mero errore di programmazione, poi risolto, come sostenuto dall'amministratore, ovvero rivelasse una irregolarità della contabilità aziendale, come sostenuto dai soci denunciati.

3.2.3 Quanto al terzo, il reclamante contesta che il Tribunale abbia disposto l'ispezione sulla base delle risultanze di un documento contenente l'elenco delle giacenze di magazzino da cui risulterebbero confermate alcune anomalie, dichiaratamente prodotto dalla società, ma che l'amministratore contesta essere presente tra i documenti di causa.

Per quanto effettivamente il decreto reclamato non contenga l'esplicita indicazione del documento in questione, appare ragionevolmente evidente che il Tribunale abbia inteso fare riferimento alla relazione dell'ing. Battilana e ai documenti alla stessa allegati, originariamente prodotti dalla società nel giudizio di impugnazione del bilancio 2019 (R.G. 5055/2021 del Tribunale di Venezia) e successivamente dall'amministratore unico sub doc. 20 nel procedimento ex art. 2409 c.c.

In questa relazione, l'ing. Battilana ha effettivamente dato conto di alcuni "disallineamenti" tra i dati contenuti nell'elenco di giacenze (allegato 1 alla perizia) e nell'elenco delle movimentazioni intervenute tra l'1.1.2019 e il 31.12.2019 (allegato 2 alla perizia), consegnati dalla società, da una parte, e i dati presenti nel gestionale medesimo, poi trasfusi nel bilancio. Nello specifico, l'ing. Battilana segnalava, ad esempio, "l'opportunità di aggiungere (nell'elenco delle giacenze, n.d.r.) alcuni



articoli ulteriori” ovvero di “articoli (generalmente obsoleti ed inutilizzati) la cui presenza a magazzino è emersa da un’inventariazione fisica effettuata nel 2020 ... ma per i quali non risultano movimenti nel 2019 o nel 2020, prima della loro inventariazione”. Ancora, rilevava – ed è a ciò che, si ritiene, abbia fatto riferimento il decreto nella parte in esame – “un significativo numero di articoli che risultava privo di valorizzazione unitaria”.

Ora, se l’ing. Battilana ha ritenuto necessario ricostruire la consistenza quantitativa del magazzino alla data del 31.12.2019 integrando l’elenco delle giacenze estratto dal gestionale aziendale, significa che il gestionale non era di per sé solo idoneo a fornire una rappresentazione completa delle giacenze del magazzino dal punto di vista quantitativo (tralasciando le ulteriori questioni attinenti alla attribuzione di un valore economico alle giacenze stesse e dei criteri di stima utilizzabili, sulle quali l’amministratore unico e soci denunciati hanno assunto posizioni contrapposte).

3.3 Quanto, infine, alla denunciata violazione degli obblighi informativi, il reclamante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto “de plano sussistere l’inadempimento lamentato dai soci”.

In realtà, il Tribunale ha affermato che “pur ove fosse esistente” – e dunque non ne ha dato per scontato l’esistenza – detto inadempimento gestorio non sarebbe idoneo ad arrecare pregiudizio alla società e, pertanto, non potrebbe assumere rilievo di per sé nel fondare la denuncia, ma potrebbe assumere, al più, un valore di contorno, ossia un valore non decisivo.

4. In sintesi, ritiene il Collegio che i motivi formulati nel reclamo non siano idonei a dimostrare in termini di adeguata evidenza probatoria l’insussistenza dei sospetti circa l’esistenza delle irregolarità gestionali denunciate nel ricorso ex art. 2409 c.c., posti dal Tribunale di Venezia a fondamento del provvedimento che ha disposto l’ispezione d \_\_\_\_\_ ai fini indicati nel dispositivo del decreto reclamato.

Il reclamo va pertanto rigettato.

5. Considerato che con il presente provvedimento si chiude il procedimento avanti alla Corte, vanno senz’altro regolate le spese del giudizio di reclamo, che in base al principio di soccombenza vanno poste a carico del reclamante \_\_\_\_\_ e a favore dei reclamati, applicati parametri medi di liquidazione.

6. Stante il rigetto integrale del reclamo, va dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.

**P.Q.M.**



la Corte, così provvede:

- a) rigetta il reclamo;
- b) condanna il reclamante, \_\_\_\_\_ a rimborsare le spese di lite del giudizio di reclamo in favore dei ricorrenti-reclamati, \_\_\_\_\_ (quale rappresentante comune dei sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ che si liquidano in complessivi € 3.507,40, oltre al contributo forfetario spese generali al 15%, Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
- c) condanna il reclamante \_\_\_\_\_ a rimborsare le spese di lite del giudizio di reclamo in favore di \_\_\_\_\_ che si liquidano in € 2.698,00, oltre al contributo forfetario spese generali al 15%, Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
- d) dà atto che sussistono a carico del reclamante, \_\_\_\_\_ le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002.
- Così deciso In Venezia nella camera di consiglio dell'8 settembre 2022.

Il consigliere estensore  
dott. Federico Bressan

Il Presidente  
dott. Domenico Tagliatela

